

Per Raffaele Marcello, delegato Cndcec ai principi contabili, serve sempre un organo autonomo

I controlli interni non bastano Imprescindibile una effettiva vigilanza sulla legalità

DI MARINO LONGONI

Nonostante le polemiche di questi giorni, spesso strumentali, non si può mettere sullo stesso piano le garanzie offerte a tutti gli stakeholders dal collegio sindacale con quelle garantite dal comitato per il controllo della gestione offerte dal sistema monistico. Quest'ultimo è infatti un organo interno al consiglio di amministrazione, che lo può nominare o revocare a piacimento; non svolge inoltre un controllo di legalità come il collegio sindacale. In materia di revisione il ruolo del collegio sindacale è da rivalutare e non da sminuire con argomentazioni pretestuose. Lo dice a *ItaliaOggi* Raffaele Marcello, delegato del Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** (insieme ad Andrea Foschi) ai principi contabili, principi di revisione e sistema dei controlli.

Domanda. Ambienti Consob in questi ultimi mesi stanno enfatizzando il sistema monistico a scapito di quello classico che prevede i controlli gestionali in capo al collegio sindacale. Qual è l'opinione del Cndcec a riguardo?

Risposta. Su ciò che circola in ambienti Consob non sono informato. Le authority dovrebbero controllare il mercato per prevenire abusi e non esprimere giudizi fuorvianti. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione del monistico sono amministratori, senza deleghe e funzioni esecutive, ma restano tali. Sono interna corporis del consiglio di amministrazione: che li nomina, li sostituisce e li revoca. Secondo la legge sono dotati di requisiti di indipendenza ma non si trascuri che essi votano nelle delibere consiliari. Insomma nulla a che vedere con il collegio sindacale. Neanche le funzioni svolte dai due organi sono

simmetriche: il comitato per il controllo sulla gestione non svolge il controllo di legalità, il controllo sul rispetto dello statuto e sull'osservanza dei principi di corretta gestione. E l'esclusione si spiega in considerazione della stessa natura dell'organo. Ritengo che la semplice previsione statutaria di requisiti di onorabilità e professionalità non sia garanzia per i soci, i creditori e i terzi, perciò nel silenzio dello statuto, chiunque potrebbe svolgere questa ruolo (e non mi sorprende in quanto i componenti del comitato sono amministratori). Se proprio si volesse puntare su tale modello, andrebbe previsto che i componenti del comitato siano forniti di specifica professionalità come è per i sindaci facendo ricadere la scelta sugli iscritti al nostro albo.

D. Con i comitati di controllo interno, l'Odv, il collegio sindacale e la società di revisione i costi dei controlli per le imprese rischiano davvero di essere troppo elevati ed i controlli di essere duplicati?

R. Troppi organi è vero. Tanta confusione esiste anche se si tratta di funzioni nettamente differenziate. La riorganizzazione del sistema

dovrebbe far leva su un organo posto al centro dell'organizzazione societaria e crocevia dei flussi informativi con tutti gli altri e con gli interlocutori esterni. Un organo indipendente, competente e professionale perché la stagione normativa di questi anni, anzi l'alluvione normativa, richiede un'elevata conoscenza di molteplici aspetti. Il pensiero corre al collegio sindacale l'unico tra quelli citati che ha le caratteristiche che ho appena declinato.

D. Nel 2012 nelle srl è iniziata una sorta di opera di demolizione del col-

legio sindacale, prevedendo di fatto la possibilità di nominare il solo revisore ed escludendo i controlli nelle società che superano certi ammontari di capitale sociale. Cosa si pensa a riguardo?

R. Che il revisore non effettua controlli di legalità ma solo sulla contabilità. Le due figure (e i due ruoli) non sono simmetriche. L'una non sostituisce l'altra. Chi lo pensa trascura l'importante ruolo di garanzia svolto dal collegio sindacale.

D. Cosa propone il Consiglio nazionale nell'ambito del futuro sistema dei controlli? È giusto che nelle srl la possibilità di nominare il solo revisore (escludendo sia il sindaco unico che il collegio) possa riguardare anche società di enorme dimensione (esso Italia, coca cola Italia ecc.) in quanto strutturate come srl? Non potrebbe essere corretto, come avviene negli enti locali strutturare la presenza di controllori in relazione alle dimensioni delle società, al loro indebitamento o al fatto che ricevano contributi pubblici?

R. La nostra proposta prevede il recupero della collegialità nelle società con elevato indebitamento, nelle società che hanno ricevuto contributi pubblici e, per coerenza, in quelle che risultano di elevate dimensioni. La previsione normativa di parametri ci induce a ritenere che al superamento degli stessi si possa far ritorno alla vecchia composizione collegiale dell'organo. Nelle altre realtà, quelle minori, la scelta statutaria potrebbe ricadere su un revisore o sull'organo monocratico.

D. A che punto sono le norme di comportamento per i sindaci delle società non quotate? Quando saranno licenziate e rese

operative?

R. La pubblica consultazione è chiusa. Le norme dovrebbero essere applicabili dal 30 settembre, come stabilito per quelle destinate ai collegi sindacali delle società quotate.

D. Passando alle società minori, al convegno di Parma fu annunciato un progetto di riforma del Cndcec in tema di società di persone. Ritiene che le norme del '42 a riguardo siano da emendare? Perché?

R. Le società di persone (oltre un milione in Italia) si basano su norme che spesso derivano addirittura dal codice del commercio del 1882. Ciò determina enormi problemi sia nei rapporti fra soci e società (si pensi ad esempio al difficilissimo diritto di recesso), sia fra società e terzi con l'impossibilità per questi ad esempio di conoscere l'indebitamento aziendale. Le società semplici, non soggette a obblighi di registrazione presso il Registro delle imprese, spesso risultano addirittura sconosciute alle istituzioni e non risulta chiaro fin dove le stesse possono o meno essere utilizzabili (si pensi alla controversa questione delle gestioni immobiliari). Una riforma di tale comparto societario risulta a nostro avviso assolutamente opportuna, anzi diremmo ormai ineludibile.

D. L'imminente riforma dei bilanci potrebbe essere l'occasione per prevedere che il bilancio per le micro imprese siano redatti anche dalla società di persone?

R. L'occasione ci pare ottima. In tal modo si eviterebbe peraltro che amministratori di snc e sas possano essere incriminati per bancarotta in relazione alla tenuta di una contabilità semplificata legittima in ottica fiscale ma non in chiave civilistica.

Con la redazione dei bilanci, seppur in forma semplificata e con chiare regole in relazione alla loro approvazione (regole ad oggi dubbie

secondo una giurisprudenza da sempre contraddittoria) si raggiungerebbe un auspicabile obiettivo di chiarezza e trasparenza per i soci stessi

e per tutti gli interlocutori di imprese gestite con tali forme di società. Aggiungo che nelle società di persone difficile risulta anche la gestione del

bilancio di liquidazione laddove in molte circostanze la società si trova priva di uno stato patrimoniale e quindi il liquidatore non è in grado di conoscere i veri debiti e crediti aziendali.



Raffaele Marcello

